



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 Data: 30/10/2020	OGGETTO: Determinazione dell'aliquota comunale all'IRPEF per l'anno 2020. CONFERMA.
---	--

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti cinquantuno, nella sala all'uopo adibita, causa emergenza COVID-19, del Centro di Aggregazione Giovanile "Cesare Baccelli", convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Consigliere	Sì
3. TROZZO Fabio	Consigliere	Sì
4. MATRAGRANO Francesco Saverio	Consigliere	Sì
5. PULICE Vincenzina	Consigliere	Sì
6. TENUTA Emilio	Consigliere	Sì
7. CARBONE Silvio	Consigliere	No
8. DE CICCIO Pasquale	Consigliere	Sì
9. CONFORTI Giancarlo	Consigliere	Sì
10. BILOTTO Angelo Roberto	Consigliere	Sì
11. SALERNO Giuseppe	Consigliere	Sì
12. MUTO Francesco	Consigliere	Sì
13. RUFFOLO Giulia	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. CONFORTI Giancarlo nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa GIORDANO, che provvede alla stesura del presente verbale. La seduta è a porte chiuse, senza partecipazione del pubblico, causa emergenza COVID-19, con possibilità di visualizzazione in differita su sito web istituzionale dell'Ente.

ASSESSORE ESTERNO: Daniela ANILE

Presente

Assente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 12 – VOTANTI 12

PREMESSO che, nella seduta consiliare del 30/09/2020, il secondo punto all'ordine del giorno, di cui alla proposta di deliberazione n. 31 del 28/09/2020 ad oggetto: “*Determinazione dell'aliquota comunale all'IRPEF per l'anno 2020. CONFERMA.*”, sottoposto a votazione, ha ottenuto un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari;

VISTO l'40 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, che al comma 5 così testualmente recita: “*Se un provvedimento ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.*”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 30/09/2020, esecutiva, con cui il Segretario Comunale, alla luce della suddetta votazione, ed ai sensi dell'art. 40 c. 5 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, dà atto che il provvedimento non può dirsi né adottato e né respinto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 40 c. 5 del suddetto Regolamento, il presente punto all'ordine del giorno è stato inserito nell'odierna seduta appositamente convocata nelle forme di legge;

DATO ATTO che:

– l'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: “*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*”;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;

– con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

– detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;

– l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;

– con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

– l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede:

o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

o che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare dall'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;

– che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

– che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTI:

- - il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019) che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- - il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- - il D.L. n. 18 del 17/03/2020, (G.U. Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16) che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;
- - il D.L. n. 34 del 19/05/2020 (G.U. Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21) convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17/07/2020 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/09/2020 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2019, esecutiva, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata, per l'esercizio finanziario **2019**, nella misura unica dello **0,7%**;

CONSIDERATO che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre mantenere un costante gettito derivante da detto tributo attraverso la conferma dell'aliquota vigente;

CONSIDERATO che, applicando l'aliquota dello **0,7%**, si prevede la realizzazione di un'entrata pari ad **€ 170.000,00**;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e ss.mm., attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole, verbale n. 32, dell'Organo Revisione, acquisito al prot. del Comune al n. 6590 del 30/09/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzato;

VISTA la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

VISTO il D.Lgs n°267/2000 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli atti d'ufficio;

Si passa alla votazione, per alzata di mano, del presente punto all'ordine del giorno.

PRESENTI 12 – VOTANTI 12

Con **VOTI FAVOREVOLI 6** (Pulice L., Esposito L.A., Trozzo F., Pulice V., De Cicco P., Conforti G.);

VOTI CONTRARI 6 (Matragrano F.S., Tenuta E., Bilotto A.R., Salerno G., Muto F., Ruffolo G.);

Alla luce della suddetta votazione, il Segretario Comunale dà atto che il presente provvedimento non può dirsi né adottato e né respinto.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica contabile esprime

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 27/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: CONFORTI Giancarlo

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-nov-2020.

N. 828 del Registro Pubblicazioni

, li 10-nov-2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

MARANO PRINCIPATO, li 10-nov-2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10-nov-2020.

L'addetto alla pubblicazione
F.to: F. RUFFOLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, li 10-nov-2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Gianfranco LUPO